N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Massimo Coltro - Presidente

Dott. Vittorio Carlo Aliprandi - Consigliere rel.

Dott. Maria Gabriella Pennetta - Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

nato in Mali il)

con attuale dimora in via

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino, giusta delega in atti;

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – sezione di Vicenza - (C.F.: 97149560589), difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliata ex lege in Venezia Piazza San Marco n. 63;

APPELLATO

con l'intervento del P.G.

Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 02.2018 comunicata il 03.2018 a definizione del proc.

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

In riforma dell'impugnata ordinanza, concedersi all'appellante lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 lett. g), h) e 14 d. lgs. n. 251/2007;

In via subordinata, riconoscersi all'appellante il diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, d.lgs. 286 n. 1998, invitando la Questura del luogo di dimora a rilasciare un permesso a tale titolo;

Liquidarsi a favore del difensore le spese a carico dello Stato relative al patrocinio in grado di appello, come da nota spese che si dimetterà

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:

In via pregiudiziale: dichiarare l'eventuale inammissibilità dell'appello qui contrastato, eccepita per mero tuziorismo e comunque rilevabile d'ufficio da codesta Corte.

In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado per insussistenza del *fumus* e di alcun documentato *periculum;*

In via principale, nel merito: rigettare l'appello de quo in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Coin vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

CONCLUSIONI DEL P.G.:

Rigettarsi l'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto citazione notificato in data 22.03.2018, nato in Mali il 13.09.1985 proponeva tempestivo appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia emessa in data 20.02.2018 e comunicata in data 22.02.2018 con cui era stata rigettata la sua impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Verona – sezione di Vicenza - comunicato in li diniego del riconoscimento della protezione

internazionale e di accertamento della non ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

In sede di audizione innanzi alla Commissione il ricorrente riferiva di essere ., che i genitori e il fratello erano deceduti e che in Mali lavorava come pastore; in ordine ai motivi per cui aveva lasciato il paese narrava che i genitori si erano sempre rifiutati di compiere i riti voodoo e che era usanza del villaggio, ogni due anni, sacrificare uno straniero e metterlo in una pentola; che in assenza di uno straniero da sacrificare veniva scelto un orfano e che dunque aveva deciso di lasciare il Mali per non essere sacrificato. A supporto, narrava che gli era apparso un bambino di cinque anni in sogno che gli aveva predetto la sua morte e che molte persone stavano venendo a casa sua, persone poi effettivamente viste, da cui la decisione di scappare e di nascondersi dietro ad un fiume. A specifica domanda, riferiva di non aver allertato le forze dell'ordine in quanto avevano paura di addentrarsi nel suo villaggio.

La Commissione non accordava alcuna protezione in quanto le dichiarazioni erano parse incoerenti e poco plausibili suscitando perplessità circa la loro veridicità e credibilità: l'organo amministrativo osservava che le fonti consultate non davano contezza di sacrifici umani e che dette pratiche erano confinate ad omicidi di bambini compiuti su commissione di persone in cerca di ricchezza e potere e che nessuna fonte dava atto di pratiche simili a quelle raccontate in modo sistematico; che era del tutto inverosimile che il richiedente fosse stato informato dell'imminente pericolo da un bambino di cinque anni e che il cittadino maliano, svegliatosi di soprassalto a seguito del sogno premonitore, abbia visto una folla che si accingeva a prenderlo, salvo poi scappare attraversando un fiume in piena.

All'udienza del 30.01.2018 l'odierno appellante dichiarava altresì di essere omossessuale e di non aver palesato detta circostanza per aver già avuto problemi nel paese di origine per via di questo suo orientamento sessuale.

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66910738f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

Il giudice adito condivideva le perplessità della commissione in ordine alla veridicità del racconto e, circa la dedotta omosessualità, osservava che detta circostanza non solo non era stata immediatamente allegata nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione ma che nello stato di appartenenza non vi era legge che incriminasse detto comportamento sessuale.

Avverso detta decisione, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure non avesse dato la giusta rilevanza alla situazione generale del paese caratterizzato da gravissima instabilità generale; in via subordinata chiedeva la concessione della protezione umanitaria in relazione alla condizione di omosessuale per i soprusi subiti nel paese di origine e per via del positivo percorso di integrazione raggiunto in Italia.

L'Amministrazione appellata si costituiva in data esistendo.

In data 25.05.2020 la causa era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del decreto-legge 18/2020 previa declaratoria di urgenza della presente lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va accolto per quanto di ragione.

Lo *status* di rifugiato non è stato chiesto. In ogni caso, l'art. 2, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 251 del 2007 definisce «rifugiato» il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. L'art. 2, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 25 del 2008 riproduce le medesime disposizioni per l'ipotesi di non appartenenza dello straniero ad un paese membro UE. La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli *status* e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 (ratificata in Italia con l. 24

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

luglio 1954, n. 722), e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata col cit. d.lgs. n. 25 del 2008, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue, che la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello *status*, solo se correlata alla specifica posizione del richiedente (cfr. Cass. N. 10177/2011).

Gli elementi essenziali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono il i) timore fondato, ii) la persecuzione, iii) l'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza e iv) la presenza al di fuori del paese di cittadinanza e di residenza abituale.

Il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo *status* è il fondato timore di una persecuzione personale e diretta nel paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità o dell'appartenenza ad un gruppo sociale; gli atti di persecuzione a loro volta devono alternativamente essere tali per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15 paragrafo 2 della CEDU, o costituire la somma di diverse misure e i motivi di persecuzione sono indicati dall'art. 8 del d.lgs. 251 del 2007. Se dunque questi sono i parametri normativi per poter accedere al rifugio, ben si comprende come nella narrazione dell'odierno appellante, peraltro inverosimile, nessuno di questi parametri, che pure devono concorrere, ricorre nella fattispecie in quanto il richiedente protezione non consta essere vittima diretta di una persecuzione per i motivi sopra enunciati.

Quanto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e b) del d.lgs. 251 del 2007 e in termini identici l'art. 2 comma 1 lett. f) e g. del d.lgs. 25 del 2008, definiscono "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti*

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi nel ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, in caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

L'art. 14 comma 1 d.lgs. 251/2007 identifica il danno grave nelle seguenti ipotesi:

a) condanna a morte od esecuzione della pena di morte;

b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o di trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve possedere i caratteri rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre con riguardo alla lett. c) della citata norma, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Ritiene questa Corte, con assorbimento delle altre ragioni, che possa essere accordata la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c).

Quanto alla nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, a norma dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, in diverse occasioni la Suprema Corte ha stabilito che tale nozione, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2014, causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, sino all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente protezione e che il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella zona di origine, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire minaccia grave (cfr. Cass. N. 13858/2018 e Cass. 32064/18). Sempre in relazione alla prova della sussistenza della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, la Suprema Corte ha chiarito che la prova ad essa relativa implica una contestualizzazione della minaccia suddetta in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel suo paese o nella sua regione correrebbe, per la sola presenza sul territorio, un rischio effettivo si subire minaccia (cfr. Cass. N. 14006/18).

Quanto ai presupposti di cui all'art. 14 lett. c) l'esame va condotto facendo riferimento non solo allo Stato, ma anche alla particolare regione di provenienza (cfr. Cass. sez. VI, 25.11.15, n. 24111).

Secondo quanto si legge nel report 2019, redatto da Human Rights Watch – consultabile al link: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali# - "*La situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata nel 2018, dal momento che gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati, l'esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza intercomunale ha ucciso centinaia di persone, determinando una vera e propria crisi umanitaria. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico*

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

militare del 2012-2013 nel nord ha fatto scarsi progressi, soprattutto per quanto riguarda il disarmo e il ripristino dell'autorità statale. Il banditismo dilagante continua in mezzo ad un vuoto di sicurezza sempre più profondo. (...) A settembre, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha prestato giuramento per un secondo mandato, dopo aver vinto elezioni segnate da insicurezza, accuse di irregolarità e alcune violazioni dei diritti, incluse manifestazioni vietate e la chiusura di una stazione radio locale. Sono stati compiuti pochi sforzi per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti. Nel 2018, i partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza maliane". I problemi maggiori si registrano nelle zone settentrionali e centrali del Paese, dal momento che "*nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comunale*"; inoltre, "*gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda e, in misura minore, lo Stato islamico, hanno aumentato drasticamente i loro attacchi ai servizi di sicurezza maliani, alle forze di pace e alle forze internazionali (...). Decine di civili sono stati uccisi in questi attacchi, principalmente attraverso l'uso indiscriminato di ordigni esplosivi impiantati sulle strade principali, tra cui un attacco nella regione di Mopti che ne ha uccisi 26. (...) Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, e talvolta uccidere, abitanti dei villaggi ritenuti di aver collaborato con le autorità e picchiato quelli impegnati in pratiche culturali considerate proibite. Hanno anche imposto la loro versione della sharia (legge islamica), attraverso la predisposizione di tribunali che non aderiscono al principio del giusto processo. Durante le elezioni, hanno bruciato seggi elettorali e materiale elettorale, ucciso almeno tre operatori*

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

elettorali e minacciato gli elettori, costringendo la chiusura di centinaia di seggi elettorali nel nord e nel centro del Mali". Peraltro, la situazione d'insicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del Mali ha determinato un altissimo numero di sfollati: i dati dell'agosto 2018 dell'UNHCR indicano 69.993 sfollati interni in Mali e 139.842 rifugiati maliani in Niger, Mauritania e Burkina Faso. In particolare, fino al 2015, il 25% degli sfollati interni è andato a Bamako e secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, "oltre 10.000 persone sono state sfollate nelle regioni di Ségou e Mopti a seguito di un conflitto intercomunitario registrato nel febbraio 2017 nei distretti amministrativi di Macina e Niono (regione di Ségou)" (cfr.: UNOCHA, Mali: population movements related to armed conflict and intercommunity violence, March 2017). Orbene, il recente rapporto stilato da EASO e pubblicato nel dicembre 2018 – reperibile al seguente link: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report _Mali_Country_Focus_2018 .pdf - ha dedicato una specifica sezione alla situazione attualmente esistente nelle regioni meridionali del Paese (in particolare: Kayes, Koulikoro, Ségou e Sikasso), evidenziando come, se precedenti valutazioni avevano circoscritto le conseguenze della crisi del 2012 al nord del Mali, oggi il conflitto si stia spostando verso sud e la città di Mopti, prima considerata "zona di confine" tra nord e sud, sia divenuta la regione con la più alta percentuale di conflitti. Infatti, "*Nel 2015 gruppi terroristici hanno ucciso almeno 44 civili in tutto il territorio del Mali, comprese le regioni di Bamako e Sévaré (vicino a Mopti). Dal 2015 gruppi armati islamici hanno attaccato sia basi militari e di polizia, sia civili (...). A Bamako, una discoteca (La Terrasse) e un hotel di lusso (Radisson Blu) sono stati presi di mira, così come lo sono stati la città di Sévaré e la regione di Ségou. I gruppi terroristici responsabili degli attacchi nel sud includono Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), Ansar Dine, Al-Murabitoun e il Fronte di liberazione della Macina (Fronte della libazione del Macina, o FLM), emerso a gennaio 2015*". Il documento redatto da EASO riporta, nello specifico, una serie di dati relativi al numero di conflitti con incidenti mortali,

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2da494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

registratesi nel sud del Paese: "*Tra il 1 ° settembre 2017 e il 30 agosto 2018, ACLED ha registrato circa 26 incidenti nelle regioni meridionali del Mali (Bamako, Kayes, Koulikouro, Ségou e Sikasso), che hanno provocato circa 100 vittime. (...) La maggior parte degli incidenti nel periodo di riferimento nelle regioni meridionali del Mali si è verificata a Ségou. Al contrario, pochissimi incidenti sono stati registrati a Bamako, Kayes, Koulikouro o Sikasso. Dei 26 incidenti, 8 possono essere classificati come "violenza contro i civili", con 19 vittime. La maggior parte di questi incidenti e decessi si sono verificati a Ségou, dove 5 incidenti sono stati registrati come violenza contro i civili, provocando 16 morti. Gli incidenti classificati altrimenti riguardavano principalmente battaglie tra JNIM e le milizie di Dozo, o JNIM e le forze militari o di polizia. Durante lo stesso periodo di riferimento, ma nelle regioni settentrionali di Gao, Kidal e Timbouktou, ci sono stati in totale 288 incidenti (con circa 634 morti), di cui 70 classificati come "violenze contro i civili", con 162 morti*". La situazione sopra descritta si è, negli ultimi mesi, ulteriormente aggravata.

L'UNHCR – nel documento "*Position on returns to Mali, Update II*" del luglio 2019 – esamina tutti i profili relativi agli sviluppi politici, alle condizioni di sicurezza, alla situazione dei diritti umani, ai profili relativi agli sfollati interni e alla situazione umanitaria (profili che devono essere esaminati ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, secondo il noto criterio olistico, raccomandato da tempo dall'Alto Commissariato). Alla luce degli specifici dati indicati nel detto rapporto, e considerando il gravissimo deterioramento della situazione di sicurezza anche in aree diverse da quelle sopra indicate, l'UNHCR conclude per una posizione di non rimpatrio nelle seguenti regioni: Timbuktu, Gao, Kidal, Taoudenni, Ménaka, Mopti, Ségou and Sikasso, e, nella regione Koulikoro region, Nara, Kolikana, Banamba and Koulikoro.

Detta situazione è perdurante all'attualità. Il Mali è considerato uno dei Paesi più insicuri della regione del Sahel, l'area posta a Sud del Sahara. Eserciti e forze di polizia non hanno più il controllo in questa regione e ciò pone

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2da494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

ulteriori pressioni sui governi locali e i loro partner internazionali, che hanno lottato a lungo per contenere la diffusione della minaccia terroristica in tutta l'Africa occidentale. Attentati sulla popolazione civile sono costanti da mesi e, come riportato dalle cronache, scontri diffusi hanno caratterizzato tutto il paese negli ultimi mesi – e non solo la regione del nord.

Da marzo ad oggi feroci scontri si sono diffusi in tutto il paese sino al recente colpo di stato del 18 agosto 2020 a causa della crescente sfiducia verso il presidente Keita, dimessosi il giorno seguente, ritenuto inidoneo a garantire sicurezza ai cittadini maliani.

Resta assorbita l'impugnazione circa la mancata concessione della protezione umanitaria.

In questi termini l'appello va accolto, pur dandosi atto che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese dell'intero processo sia alla luce della reciproca soccombenza sia in ragione del fatto che l'accoglimento parziale del gravame è stato determinato da fatti sopravvenuti.

Parte appellante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 20.04.2018 n. A-159 e le spese di lite, operata la riduzione di legge, possono essere liquidate come in dispositivo, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Trattasi di causa di valore indeterminabile con possibilità di aumentare i parametri medi sino all'80% o di diminuirli sino al 50%.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) In parziale accoglimento del gravame, riconosce a il diritto alla protezione internazionale sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07, mandando al Questore di Vicenza per l'emissione del relativo permesso di soggiorno;

2) Compensa *in toto* le spese di lite;

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba

3) Liquida ex art. 83 DPR 115/2002 a favore dell'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino di Treviso per l'attività prestata in questo grado in favore di , ammesso in via provvisoria ed anticipata al beneficio del gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 20.04.18, la somma di € 944, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con anticipazione a carico dell'Erario

Venezia, 20.08.2020

Il giudice est.

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

Il Presidente

dott. Massimo Coltro

Firmato Da: COLTRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 669107388f2daf494ca7de8d7718dc37 - Firmato Da: ALIPRANDI VITTORIO CARLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: e613ba